



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

Via SIPE

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma

Oggetto: documento per la consultazione pubblica del 17 febbraio 2022 contenente “Modifiche al Regolamento Intermediari” relativamente all’adeguamento nazionale alla Direttiva (Ue) 2021/338 che modifica *MiFID II* nell’ambito del *Capital Markets Recovery Package*, agli atti delegati di implementazione delle normative *MiFID II*, *UCITS* e *IDD* in tema di finanza sostenibile, nonché alla Direttiva (Ue) 2019/2034 che modifica *MiFID II* in materia di reverse solicitation - Ulteriori interventi di modifica. Trasmissione delle osservazioni dell’OCF

Nel ringraziare dell’opportunità di partecipazione alla consultazione in oggetto, l’Organismo di vigilanza a tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) sottopone all’attenzione della Commissione alcune osservazioni alle modifiche poste in consultazione illustrate nel documento che si allega alla presente.

L’OCF acconsente alla pubblicazione del documento contenente le osservazioni ad esclusione dell’allegato 1 del predetto documento, di cui si richiede espressamente la non divulgazione.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si renda utile o necessario, si porgono distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti

All. c.s.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Documento per la consultazione

17 febbraio 2022

OSSERVAZIONI

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI - OCF

PREMESSA

Con riferimento al documento del 17 febbraio 2022 (“*Modifiche al Regolamento Intermediari*”) con il quale sono state poste in consultazione pubblica le modifiche al Regolamento Intermediari relative alla disciplina dei consulenti finanziari, nel premettere che si concorda in via generale con le proposte dell’Autorità, si sottopongono all’attenzione della Commissione le osservazioni e richieste dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) contenute nella Tabella annessa e relative a specifiche disposizioni regolamentari, formulate in considerazione dell’impatto diretto che tali disposizioni hanno sull’operatività dell’OCF.

In particolare, si richiede l’applicazione delle eventuali modifiche apportate agli articoli 146 e 152, comma 4 del regolamento, rispettivamente in tema di pubblicità dell’albo e di procedimento di cancellazione dall’albo per mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo, a far data almeno dal 1° gennaio 2023 per consentire allo Scrivente le implementazioni necessarie.

La Tabella è suddivisa in due colonne, in cui sono riportate, rispettivamente:

- (i) nella colonna di sinistra, le modifiche alle disposizioni del Regolamento Intermediari vigente sottoposte a consultazione e oggetto di rilievo;
- (ii) nella colonna a destra, le proposte di modifica e le osservazioni e dell’Organismo.

Nel ringraziare per l’attenzione, l’Organismo acconsente alla pubblicazione del presente documento ad esclusione dell’Allegato 1 di cui si richiede espressamente la non divulgazione.

NORMA IN CONSULTAZIONE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">[...] PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO</p> <p style="text-align: center;">Art. 146 <i>(Albo unico dei consulenti finanziari)</i></p> <p>...omissis...</p> <p>2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</p> <p>a) cognome e nome;</p> <p>b) luogo e data di nascita;</p> <p>c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;</p> <p>d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo, il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato;</p> <p>...omissis...</p> <p>g) luogo di conservazione in Italia o comunque accessibile dall'Italia della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;</p> <p>h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo 78, comma 5, lettera b);</p> <p>i) la condizione di "impossibilità ad operare" per intervenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell'interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria, nonché in caso di omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 148, comma</p>	<p>Si richiede l'applicazione delle modifiche apportate all'art. 146 in tema di pubblicità dell'albo a far data <u>almeno dal 1° gennaio 2023</u> per consentire all'Organismo le implementazioni necessarie a garantire la pubblicità dei nuovi dati.</p>

<p>2, lettera f).</p> <p>3. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:</p> <p>a) denominazione sociale;</p> <p>b) data di costituzione;</p> <p>c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale nonché ogni altra sede dove è svolta l'attività;</p> <p>d) estremi del provvedimento di iscrizione all'albo, il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato;</p> <p>e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;</p> <p>f) luogo di conservazione della documentazione in Italia o comunque accessibile dall'Italia comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;</p> <p>g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale.</p> <p>4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 3, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, lettera c), e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, è indicata la data di cancellazione.</p> <p>5. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 152 (Cancellazione dall'albo)</p> <p>1. L'Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:</p> <p>...<i>omissis</i>...</p>	<p>1. L'Organismo accoglie con favore l'introduzione della previsione di una proroga del pagamento del contributo al primo giorno feriale successivo nel caso in cui il termine di 45 gg. previsto coincida con il sabato o un giorno festivo [in linea con quanto previsto dall'art. 7, lett. h), del d.l. n. 70/2011 in tema di semplificazione fiscale].</p>

e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;

...omissis...

4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito **dall'Organismo** per il pagamento del contributo **dovuto**. **Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo, l'Organismo diffida i soggetti che non hanno pagato l'importo dovuto, comunicando altresì le conseguenze del mancato pagamento del contributo. L'Organismo, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, può stabilire un importo maggiorato del contributo nel caso in cui lo stesso sia corrisposto dopo la scadenza del termine stabilito per il pagamento e prima dell'avvio della procedura di cancellazione.**

...omissis...

2. L'Organismo ritiene le ulteriori modifiche introdotte con la formulazione in consultazione di cui al *terzo periodo* del comma 4 non coerenti con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto determinano per l'OCF costi esorbitanti nonché privi di giustificazione e fondamento adeguati (la cui stima è rappresentata nell'Allegato 1 al presente documento).

Inoltre, si ritiene che le modifiche proposte in tema di diffida e di possibilità di un contributo maggiorato dopo la scadenza del termine e nel periodo di "tolleranza" di 45 gg. previsto siano foriere di ulteriori oneri collegati alla generazione di un nuovo "contenzioso" con i soggetti interessati, al momento pressoché inesistente, e di potenziale richiesta di intervento della stessa Autorità ai sensi dell'art. 144 del regolamento.

In particolare, si invita il Regolatore a tenere presente:

(i) da una parte, l'esiguo numero dei soggetti che decorsi i 45 gg. successivi al termine stabilito dall'Organismo incorrono nella cancellazione dall'albo, e, dall'altra parte, l'alto numero di iscritti che ogni anno corrispondono il contributo nei 45 gg. (senza che il Regolatore ad oggi abbia collegato a tale comportamento alcuna conseguenza negativa), rispetto al numero di iscritti che adempiono all'obbligo contributivo esattamente, cioè nel termine stabilito dall'Organismo: nel 2021, su circa **51.584 posizioni contributive** sono risultati ca. 47.000 pagamenti nel termine stabilito (15 aprile 2021), circa 3.690 pagamenti da parte di iscritti che hanno regolarizzato la propria posizione contributiva nei successivi 45 gg. (entro il 31 maggio), mentre soltanto n. 755 iscritti sono risultati non aver pagato alla predetta data e pertanto soggetti ad avvio di un procedimento di cancellazione per mancato pagamento del contributo dovuto;

(ii) che nel 2021, a fronte dei suddetti n. 755 soggetti incorsi nella fattispecie di mancato pagamento, per n. 26 il procedimento è stato archiviato e per n. 690 è stata effettivamente adottata la cancellazione dall'albo alla data del 22 febbraio 2022. Avverso le predette n. **690 cancellazioni** sono stati proposti soltanto **n. 2 reclami** all'Autorità (peraltro con esito sfavorevole per i reclamanti) e nessun ricorso giudiziario dall'avvio dell'operatività dell'Organismo con le funzioni di tenuta dell'albo;

(iii) che il ridotto numero di contenziosi e i dati illustrati derivano dalla circostanza che l'Organismo già allo stato attuale svolge un'intensa attività volta a favorire l'adempimento contributivo degli iscritti all'albo, consistente nell'invio del bollettino agli interessati e in varie forme di sollecito di pagamento dopo la

scadenza del termine stabilito dall'OCF. Tali attività, considerato il numero dei soggetti inadempienti, sono risultate ad oggi efficaci e svolte ad un costo limitato e proporzionato all'operatività dell'Organismo nonché ai rischi connessi al procedimento in esame, contrariamente – si ritiene – al prospettato nuovo adempimento della diffida;

(iv) che il termine di 30 gg. dalla scadenza stabilita dall'Organismo per il pagamento proposto per la trasmissione della diffida (di cui peraltro non è precisato né il carattere recettizio, né con chiarezza la configurabilità o meno come presupposto necessario dell'avvio del procedimento di cancellazione) risulta eccessivamente breve per consentire all'Organismo di effettuare comunicazioni destinate a molteplici soggetti (nell'ordine stimabile, secondo i dati del 2021, di circa. **5.000**), e richiede altresì la gestione da parte dell'Organismo di un ulteriore ingente flusso di comunicazioni, in entrata e in uscita, nei confronti dei predetti soggetti;

(v) che il carattere recettizio della diffida che pare cogliersi dalla *ratio* della disposizione in consultazione comporterebbe che:

- a. l'Organismo dovrebbe reiterare i tentativi di raggiungere il soggetto con la possibile conseguenza di duplicare gli adempimenti – e quindi i costi – nel caso di mancato pagamento del contributo nel termine assegnato con la diffida (a cui conseguirebbe l'invio – e il costo – della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione all'interessato);
- b. nel caso di mancato raggiungimento degli interessati, il termine previsto dalla disposizione in commento entro il quale si configura la fattispecie del *mancato pagamento* quale presupposto dell'avvio del procedimento di cancellazione non sarebbe più definibile con certezza;
- c. le difficoltà di reperire gli interessati potrebbero, oltre che gravare sull'Organismo, aggravare la loro esposizione debitoria, in quanto in assenza della diffida, presupposto per la cancellazione, tali soggetti continuerebbero a rimanere iscritti all'albo maturando i conseguenti obblighi contributivi fino al ricevimento della comunicazione di diffida;

- che la formulazione vigente del comma 4 era già prevista dal regolamento Consob n. 11522/1998 ed è stata applicata per anni anche da codesta Autorità proprio nell'ottica di raggiungere, attraverso una chiara definizione dei termini di corresponsione del contributo di vigilanza e per la tenuta dell'albo (45 giorni fissi dopo il termine stabilito per il pagamento), l'obiettivo di certezza e stabilità finanziaria della stessa e dell'Organismo.

Alla luce di quanto sin qui osservato, si ritiene non auspicabile un intervento regolatorio finalizzato ad introdurre una comunicazione di diffida al pagamento effettuata dall'Organismo nel periodo di 45 gg. successivi al termine di pagamento stabilito dallo stesso in quanto – come illustrato – ingenererebbe gravosi oneri per l'Organismo e conseguenze negative per gli stessi interessati che, ad oggi, hanno avuto la possibilità di pagare nel predetto periodo senza conseguenze negative stabilite dall'ordinamento.

Si ritiene pertanto che la formulazione del comma 4 della previsione in commento – già valutata positivamente dalla Commissione nelle precedenti versioni del Regolamento Intermediari anche con riferimento al contributo di vigilanza dovuto all'Autorità – sia, fermo restando quanto osservato al punto 1, la formulazione più corretta in quanto garante della stabilità finanziaria e dell'efficienza ed economicità dell'azione dell'Organismo e, al contempo, idonea a espletare una funzione deterrente nei confronti dei soggetti inadempienti che sono già a conoscenza delle conseguenze stabilite in caso di mancato pagamento ai sensi dell'art. 102 del Regolamento, senza – lo si deve ribadire – che l'applicazione di tale disposizione (dall'entrata in vigore del regolamento Consob n. 16190/2007 e dall'operatività dell'Organismo stabilita al 1° gennaio 2008) abbia mai generato criticità effettive nell'operatività degne di rilievo per un intervento del regolatore.

3. In relazione all'ultimo periodo del comma 4, si ritiene che l'esplicitazione del potere per l'OCF di imporre contributi differenziati debba essere espunta dalla previsione regolamentare in quanto costituisce esplicitazione di una facoltà già consentita dalla normativa primaria che ha stabilito l'autonomia finanziaria dell'Organismo (cfr. art. 31, comma 4, TUF).

Si rappresenta che, ad avviso dell'Organismo, la competenza regolamentare stabilita all'art. 31, comma 6, TUF dell'Autorità – che con proprio regolamento può determinare, tra gli altri ambiti più specifici, esclusivamente i principi e i criteri relativi all'attività dell'Organismo – non può spingersi fino a disciplinare indirettamente attraverso un chiarimento regolamentare l'aumento del contributo dovuto all'Organismo. Tale circostanza potrebbe indebolire le determinazioni sul punto dell'Organismo e su eventuali altre decisioni dello stesso non connesse alla statuizione regolamentare in commento.

In conclusione delle osservazioni formulate ai punti 1, 2 e 3, l'Organismo richiede, pertanto, che il dettato vigente del comma 4 dell'art. 152 sia modificato come segue:

“4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall'Organismo per il pagamento del contributo dovuto. Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.”

Ove quanto sopra non fosse condiviso, l'introduzione di una diffida da parte dell'Organismo potrebbe essere al più prevista dal regolatore entro il periodo di 45 giorni successivo al termine stabilito dall'Organismo per il pagamento del contributo dovuto solo nei riguardi dei soggetti iscritti all'albo che abbiano effettuato la comunicazione all'Organismo della propria PEC e non, come nella formulazione posta in consultazione, indiscriminatamente nei confronti di tutti i soggetti che si rivelino doppiamente inadempienti (sia sotto il profilo del ritardo nel pagamento del contributo rispetto al termine pubblico stabilito dall'OCF, sia sotto il profilo dell'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC all'OCF). Al riguardo, si potrebbe prevedere la seguente integrazione alla formulazione posta in consultazione:

“4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall'Organismo per il pagamento del contributo dovuto. Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo, l'Organismo diffida, con comunicazione indirizzata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato all'Organismo, tutti i soggetti che risultino non aver pagato l'importo dovuto, comunicando altresì le conseguenze del mancato pagamento.”

4. Nella denegata ipotesi in cui la Commissione non accolga la richiesta dello Scrivente di eliminare l'istituto della diffida ovvero, in via subordinata, di prevedere che sia effettuato dall'Organismo solo come comunicazione di attenzione nei confronti di coloro che si sono posti correttamente nei confronti dello Scrivente comunicando un valido indirizzo PEC, si richiede ulteriormente una modifica della formulazione proposta che consenta all'Organismo:

- di effettuare la diffida al pagamento del contributo stabilito ai sensi dell'art. 31, comma 4, del TUF, comunicando le conseguenze del mancato pagamento entro un termine (breve) stabilito dallo stesso e comunicato all'interessato **congiuntamente** all'avvio del procedimento di cancellazione; e
- di non procedere alla cancellazione del soggetto che abbia effettuato il pagamento del contributo nel termine assegnato con la diffida (con archiviazione del procedimento).

In considerazione di quanto proposto, in caso di mancato pagamento del contributo dovuto, decorsi 45 giorni dal termine di pagamento stabilito dall'OCF, l'Organismo adotterà il provvedimento di cancellazione, previa diffida all'interessato di effettuare il pagamento entro il termine assegnato dallo stesso effettuata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo.

Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 31, comma 4, del TUF.

La modifica proposta è intesa a introdurre una misura di "richiamo" e di "garanzia" per gli interessati considerate le conseguenze previste dall'ordinamento per la fattispecie di "mancato pagamento" del contributo dovuto all'Organismo in termini ragionevoli e sostenibili per l'Organismo stesso ed è in linea con la regolamentazione e l'operatività delle amministrazioni in altri settori dell'ordinamento ove è prevista la cancellazione degli iscritti in caso di omesso pagamento del contributo dovuto e, segnatamente, con la formulazione contenuta all'art. 30, comma 1, lett. g), del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Cancellazione dal Registro"), che prevede che *"(...) l'IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro: (...) g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere; (...)"*.

	<p>In collegamento alla ulteriore richiesta in commento, si propone pertanto che il dettato vigente del comma 4 dell'art. 152 sia modificato come segue:</p> <p style="text-align: center;"><i>“Art. 152 (Cancellazione dall'albo)</i></p> <p><i>1. L'Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall'Organismo per il pagamento del contributo dovuto previa diffida dell'Organismo e decorso inutilmente il termine assegnato dallo stesso per provvedere con la comunicazione di avvio del procedimento contenente altresì le conseguenze del mancato pagamento del contributo. Nel caso in cui i predetti termini coincidano con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.”</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>5. Infine, per assicurare all'Organismo i tempi necessari per l'adeguamento, si richiede l'applicazione delle eventuali modifiche apportate all'art. 152, comma 4 <u>almeno a far data dal 1° gennaio 2023.</u></p>
<p style="text-align: center;">Art. 172 <i>(Obbligo di rendiconto)</i></p> <p>1. Nei casi di cui all'articolo 165, comma 1, lettera l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno obbligo di</p>	<p>All'ultimo periodo del comma 2-bis si propone di sostituire il termine generico “intermediari” con il riferimento, coerente alla formulazione già adottata ai commi 1 e 2, ai consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Pertanto, si propone la seguente formulazione:</p>

<p>rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>2-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.</p>	<p><i>“2-bis. (...) I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.”</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 180 (Sanzioni)</p> <p>1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall'Organismo, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni 81 generali o particolari emanate in base alle stesse.</p> <p>2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria:</p> <p>a) la radiazione dall'albo in caso di:</p> <p>1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento</p>	<p>All'art. 180, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. b), si propone di eliminare le parole <i>“da uno a quattro mesi”</i> riferite alla durata del periodo di sospensione sanzionatoria, per garantire la flessibilità della formulazione di rinvio contenuta nel Regolamento in caso di modifica nella norma primaria (art. 196, comma 1, lett. c), del TUF) richiamata al comma 1 dell'art. 180.</p>

dell'attività di consulenza in materia di investimenti;

- 2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-*bis* e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-*ter* del Testo Unico;
- 3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-*bis*, comma 1, e 18-*ter*, comma 1, del Testo Unico;
- 4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 162, comma 3;
- 5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1, lettera b);
- 6) ~~inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 153, comma 4;~~
- 7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;
- 8) impiego nello svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti di soggetti non iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi;

b) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

- 1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 163;
- 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 164 concernenti l'aggiornamento professionale;
- 3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 165 concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;
- 4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 166 concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;
- 5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 167 concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;
- 6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 169 concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;
- 6-bis) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 170 concernenti le informazioni sui costi e gli oneri connessi;**
- 7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 171 concernenti la

valutazione dell'adeguatezza;

8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 172 concernenti l'obbligo di rendiconto;

9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173 concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 174 concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;

11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 175 concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito internet;

12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 176 concernenti le procedure interne;

13) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 177 concernenti i conflitti di interesse;

14) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 178 concernenti le registrazioni;

14-bis) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 153, comma 4;

c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, l'Organismo:

a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, primo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;

5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all'intermediario, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

8) ~~violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153, comma 4;~~

9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;

b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di:

1) inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 155;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 156;

3) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 157;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 2;

5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 3;

6) violazione della disposizione di cui all'articolo 159, comma 4;

7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5;

8) ~~percezione di compensi o finanziamenti in~~ violazione **delle disposizioni di cui de**all'articolo 159, comma 6;

9) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 160;

9-bis) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 153, comma 4;

c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, commi 1 e 2.

4. Per ciascuna delle violazioni individuate nei commi 2 e 3, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.